CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 14– 02 – 2014 N° 3532

Imposta di registro – comunione derivante da successine morti causa – giudizio di divisione – imposta di registro – solidarietà passiva tra i condividenti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

3532-14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

- Sottosezione seconda –

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.8464/12
Cron. 3532
Rep. C.I.
c.c.22/01/2014

Dott.	Luigi	PICCIALLI	Presidente
Dott.	Bruno	BIANCHINI	Consigliere rel
Dott.	Cesare Antonio	PROTO	Consigliere
Dott.	Pasquale	D'ASCOLA	Consigliere
Dott.	Alberto	GIUSTI	Consigliere

Comunione ereditaria
Scioglimento
Attribuzione esclusiva
Registrazione sentenza
Regresso per spese

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.r.g. 8464/12 proposto da:

- **Laura URBINATI** (c.f.: RBN LRA 75B42 H294F)

In qualità di unica erede di Giuliana SORGATO

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campagnaro e dall'avv. Antonio Zanuzzi ; elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via Della Giuliana n. 32, giusta procura a margine del ricorso.

- Ricorrente -

contro

- Renzo SORGATO (c.f.: SRG RNZ 37S12 L899Q)

rappresentato e difeso dall'avv. Marco Quagliato ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Michela Reggio D'Aci in Roma,via Degli Scipioni 288, giusta procura a margine del controricorso

controricorrente -

avverso la sentenza n. 175 **719/2011** del Tribunale Ordinario di Venezia **della Corte di Appello di L'Aquila, pubblicata il 5** Sez. distaccata di Dolo **agosto 2011; non notificata.**

562
14

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO

che è stata depositata relazione *ex* art. 380 *bis* cpc del seguente tenore:

"1 – Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con sentenza n. 169/2008, nello sciogliere la comunione ereditaria sul patrimonio di Agostino Sorgato, attribuì a Renzo Sorgato l'intero compendio ereditario , ponendo a suo carico il pagamento di conguagli in denaro a favore degli altri condividenti: Agnese, Giuliana, Giovanni e Silvano Sorgato, compensando le spese di lite.

2 – L'agenzia delle Entrate di Venezia comunicò a tutti i condividenti l'importo da versare per imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, relativa alla predetta decisione, per un totale di euro 11,788,13; Renzo Sorgato, dopo aver corrisposto i conguagli in denaro, versò anche l'intera somma per carichi fiscali, chiedendo -per quello che qui ancora conserva interesse- alla sorella Giuliana il pagamento della quota di spettanza, pari ad euro 1.967,12 , ottenendone un rifiuto; depositò allora un ricorso in via monitoria che fu accolto dal Giudice di Pace di Dolo.

3 – Giuliana Sorgato propose opposizione, sostenendo che il congiunto non sarebbe stato creditore di nessuna somma, sulla base dei titoli fatti valere: detta opposizione fu respinta con decisione n. 92/2011 la quale fu gravata di appello da Giuliana Sorgato.

4 – A base di detta impugnazione , l'appellante sostenne che , in applicazione dell'art. 34, comma I del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), laddove tutto il compendio ereditario fosse stato assegnato ad un solo condividente – e quindi oltre il valore della sua quota-, per l'eccedenza, l'atto attributivo dovesse configurarsi come vendita e quindi la relativa tassazione dovesse far carico solo al soggetto che da ciò avesse tratto vantaggio; negò per contro l'applicabilità dell'art. 57, I comma, dello stesso Testo Unico, che, in relazione all'imposta di registro relativa agli atti giudiziari, statuisce la responsabilità solidale delle parti in causa, ritenendo

Bianchini-re

al contrario che detta previsione operasse solo nel rapporto con il Fisco ma non in quello tra i condebitori, trovando invece applicazione il disposto dell'art. 1298, I comma, cod. civ, secondo cui l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno solo di essi, ipotesi ricorrente nella fattispecie , essendo stato assegnato all'appellato l'intero asse ereditario.

5 – Il Tribunale respinse l'appello ritenendo non corretta l'interpretazione dell'ambito applicativo delle succitate disposizioni , in particolare sostenendo la non invocabilità dell'art. 34 , I comma, del d.P.R. n. 131/1986 alle divisioni giudiziali , dovendosi al contrario fare applicazione del successivo art. 37.

6 – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Laura Urbinati, figlia della Sorgato e sua unica erede, dopo la rinunzia all'eredità da parte del padre Giuseppe Urbinati, sulla base di un unico, pur se variamente articolato motivo; Renzo Sorgato ha resistito con controricorso

RILEVA IN DIRITTO

I – Con l'unico mezzo di annullamento parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 34, I comma , d.P.R. 131/1986 ; dell'art. 11 del d. Lgs 347/1990 (Approvante il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) ; degli artt. 1298, 1299, 1475 cod. civ., ribadendo l'interpretazione delle dette norme già sostenuta nei precedenti gradi del giudizio; viene altresì fatto valere il vizio di motivazione – nelle tre ipotesi indicate nell'art. 360, I comma n. 5 cpc-

II – Si rilevano innanzi tutto profili di inammissibilità del motivo: **a -** laddove l'intestazione di esso al vizio di motivazione non ha poi trovato svolgimento argomentativo nell'esposizione del mezzo; **b –** nella parte in cui si è svolta una specifica censura in relazione alla tipicità delle varie componenti della tassa di registro (con riferimento all'art. 11 del T.U. sulle imposte ipotecarie e catastali) , al fine di far emergere la inerenza esclusiva al soggetto che, con la sentenza di divisione, si sarebbe visto attribuire l'intero cespite ereditario: ciò in quanto dalla lettura del ricorso non emerge che

questa specifica articolazione di motivo fosse stata fatta valere nei pregressi gradi del giudizio né va aggiunto, che fosse stata posta a base di un ricorso in sede tributaria.

III – Denunziando la violazione delle sopra indicate norme parte ricorrente ribadisce la sua tesi – disattesa in entrambi i gradi del giudizio- secondo la quale l'attribuzione ad un singolo condividente dell'intero cespite caduto in comunione, a seguito del giudizio di divisione, renderebbe applicabile l'imposta di registro ordinaria per gli atti di vendita e non quella attinente alla registrazione delle sentenze, con la conseguenza della esclusione del regime della solidarietà passiva, previsto per la seconda ipotesi ma non per la prima; riconferma, per altro verso, la esclusione della solidarietà nel debito verso l'Erario – e quindi la possibilità di regresso da parte del condebitore che ha pagato l'intero tributo- ritenendo trattarsi di debito esclusivamente di detta parte.

IV – E' convincimento del relatore che il motivo sia manifestamente infondato in quanto assume carattere scriminante nell'applicazione del regresso a chi ha versato l'intero importo della imposta di registro, la circostanza che il trasferimento cui la stessa si riferisce sia determinato da un negozio – sia esso in funzione di uno scioglimento di comunione o sia espressione di una volontà traslativa- oppure da una sentenza: in questo secondo caso la registrazione costituisce il costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della Giustizia e va posta a carico delle parti che da tale servizio abbiano tratto vantaggio : a questo proposito non è sostenibile distinguere – perché la legge non opera in tale senso- , al fine dell'esercizio del diritto di regresso del condebitore solidale verso il Fisco , se il primo, in un giudizio di divisione, si sia reso assegnatario di beni con o senza obbligo di versare un conguaglio in denaro.

IV.a Non ha poi trovato nel ricorso adeguata critica la statuizione, contenuta nella gravata decisione , che appunto sottolineava la differenza tra l'imposta di registrazione della sentenza – derivante dalla legge - , rispetto all'omonimo tributo dovuto per atti enunciati dalla sentenza medesima come attributivi – di per sé- di utilità alle parti in causa e dovuta solo per l'uso che di essi si fosse fatto in giudizio.

V – Non condivisibile poi è la ritenuta differenziazione della solidarietà attinente alla imposta di cui trattasi , distinguendo tra quella verso l'Erario e quella verso gli altri condebitori: invero la prima non sarebbe ammissibile – in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata- se non si potesse ammettere la seconda, determinando, in caso contrario, una irragionevole sanzione a carico della parte più diligente nei confronti dell'Erario

V – Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in camera di consiglio per essere il ricorso dichiarato manifestamente infondato."

RITENUTO

Che le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore appaiono condivisibili e che pertanto il ricorso va respinto , con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato nel dispositivo

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1000,00 di cui euro 200,00 per esborsi

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della Corte di Cassazione.

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 14 FEB 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI